DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 312

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (GU n.152 del 29-6-1985 )

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini

ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne,

dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei

boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle universita' agrarie,

delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei vulcani;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 26 giugno 1985;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i

Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e

della marina mercantile;

 EMANA

il seguente decreto:

 Art. 1.

 1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei

provvedimenti previsti dalla legge che disciplinera' la tutela e la

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre

il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati

delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi

dell'articolo 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto

1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

 a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita'

di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul

mare;

 b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della

profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i

territori elevati sui laghi;

 c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi

di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

 d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del

mare;

 e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;

 f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i

territori di protezione esterna dei parchi;

 g) i boschi e le foreste;

 h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate

da usi civici;

 i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

 l) i vulcani.

 2. Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di

cui al comma 1 sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i

beni culturali e ambientali, che provvedono altresi' al rilascio del

parere di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Relativamente ai beni di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dette

funzioni sono esercitate dal Ministro per i beni culturali e

ambientali, d'intesa con il Ministro per l'ecologia.

 3. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque

insistenti su aree del demanio statale, il parere si intende reso

favorevolmente qualora gli organi del Ministero per i beni culturali

e ambientali non si siano pronunciati entro centoventi giorni dalla

data di ricevimento del progetto.

 4. Sono esclusi dall'obbligo di acquisire il parere preventivo

degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali gli

interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti.

 5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti:

 a) l'invio del progetto ai competenti organi del Ministero per i

beni culturali e ambientali prima dell'inizio dei lavori;

 b) la facolta' degli organi stessi di dettare prescrizioni a

tutela degli immobili di interesse culturale.

 6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 27 giugno 1985